COMUNE DI CORMANO

PROVINCIA DI MILANO

Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una corretta convivenza con la collettività umana

Approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 29/10/2014

INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI
Articolo 1 - Profilo istituzionale e tutela degli animali
Articolo 2 - Valori etici e culturali

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Ambito di applicazione
Articolo 5 Esclusioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 6 - Detenzione di animali
Articolo 7 - Maltrattamento di animali
Articolo 8 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
Articolo 9 - Abbandono di animali
Articolo 10 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
Articolo 11 - Accesso degli animali ai parchi pubblici
Articolo 12 - Accesso agli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
Articolo 13 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
Articolo 14 - Divieto di accattonaggio con animali
Articolo 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
Articolo 16 - Esposizione e vendita di animali
Articolo 17 - Divieto dei combattimenti fra animali
Articolo 18 - Case di riposo/ospedali/scuole con animali
Articolo 19 - Avvelenamento di animali
Articolo 20 - Rinuncia alla detenzione di animali e loro cessione
Articolo 21 - Attività di caccia sul territorio comunale

TITOLO IV ATTIVITA' CIRCENSI E DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
Articolo 22 - Mostre, spettacoli e

TITOLO V - CANI
Articolo 23 - Attività motoria e rapporti sociali
Articolo 24 -
Articolo 25 - Dimensioni dei recinti
Articolo 26 - Cani pericolosi o altrimenti denominati
Articolo 27 - Anagrafe canina

TITOLO VI - GATTI
Articolo 28 - Definizioni ai sensi del presente Titolo
Articolo 29 -
Articolo 30 - Colonie feline
Articolo 31- Cura delle colonie feline da parte dei gattai e delle gattaie
Articolo 32 - Custodia dei gatti di proprietà

TITOLO VII - CANILI, GATTILI E RANDAGISMO
Articolo 33 - Trasferimento diretto presso canile convenzionato dei cani accalappiati sul territorio comunale
Articolo 34 - Adozione di animali
Articolo 35 - Accesso alla struttura canile
Articolo 36 - Caratteristiche della struttura di custodia e mantenimento degli animali randagi

TITOLO VIII - VOLATILI
Articolo 37 - Detenzione di volatili
Articolo 38- Dimensioni delle gabbie

TITOLO IX - PICCOLI RODITORI, MUSTELIDI
Articolo 39 -Modalità di detenzione e misure delle gabbie

TITOLO X- ITTIOFAUNA
Articolo 40 - Disposizioni generali
Articolo 41- Detenzione di specie animali acquatiche
Articolo 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
Articolo 43- Tartarughe acquatiche

TITOLO XI - ANIMALI ESOTICI
Articolo 44- Detenzione

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3 ±Definizioni

1) **Ai sensi del presente Regolamento e salve ulteriori specificazioni riportate nei singoli articoli:**

   ¾ **per** *"animale":* **si intende ogni specie selvatica e domestica di vertebrati ed invertebrati presenti sul territorio comunale che appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato come specificato dall'articolo 826 del Codice Civile e dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157**

   ¾ **per** *"animale di affezione o di compagnia":* **si fa riferimento alla definizione contenuta nel**
   Legge regionale 30 marzo 1995 (Legge 51 e 3 dicembre 1994 n. 1000 quelli che stabilmente ed occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia, che possono svolgere attività utili al 7 stesso, nonché alla definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2 dell'Accordo 6 febbraio

possono detenere in abitazioni non condominiali ed è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali di compagnia di tenerli nella propria abitazione. Limitazioni alla permanenza degli animali in parti comuni o private condominiali devono essere disciplinate da specifico regolamento condominiale avente carattere contrattuale o da specifiche delibere assembleari approvate a termini di legge.

Articolo 7 - Maltrattamento di animali

1) degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2) rio o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3) quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4) trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, one non si applica agli uccelli e ai piccoli roditori nonché agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
5) ambienti inadatti, angus

punte, dei collari elettronici ed elettrici con rilascio di scariche e, più in generale, di

animale.

cani di grossa taglia. Deroghe ai suddetti divieti sono ammesse qualora attestate da medico veterinario che ne documenti la necessità ed il periodo di utilizzo; tale certificato dovrà sempre accompagnare l'animale.

9 5-bis La vendita di collari con punte, elettronici ed elettrici con rilascio di scariche e, più in generale, di strumenti cruenti utilizzabili sia per l'addestramento, sia per ogni altra fase del rapporto uomo-animale, è vietata su tutto il territorio comunale.

6) quanto previsto dalla normativa nazionale.
7)

attività sia prevista da specifiche disposizioni di legge, come sistemi di marchiatura temporanea a condizione che sia realizzata con metodi incruenti e senza creare alterazioni comportamentali, effettuata da Enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

8) Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada in materia di trasporto animali sui veicoli, è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, quando non comunicanti con gli abitacoli.
9) adeguato

entrambi i finestrini per un minimo di cm. 6; per il periodo compreso tra il 15 maggio ed il

30 settembre, è vietato detenere animali in autoveicoli in sosta sotto il sole con conducente assente e non in grado di riprendere subito la guida del veicolo. Un animale ore consecutive.

10) sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno inoltre consentire sia la stazione eretta, che dare la possibilità agli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali dovranno altresì essere protetti da urti causati dai movimenti del viaggio, dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.

11) Nel caso di trasporto di animali anche se destinati alla macellazione, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel precedente comma 10; dovrà essere altresì garantito agli animali un adeguato apporto idrico e di cibo in base alle esigenze delle specie trasportate.

12) successivo svezzamento;

13) Sono vietati gli atti di amputazione di parti del corpo degli animali quali taglio della coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di devocalizzazione, quando motivati da ragioni estetiche e non curative ovvero, ancora, casi, certificati da un medico ve prevenire o curare malattie.

14) La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare, anche al fine di celebrare particolari ricorrenze religiose, è ammessa in osservanza delle vigenti leggi e delle prescrizioni impartite dalla A.S.L.

15) Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto di età inferiore ai due mesi.

Articolo 8 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1) È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi ia, della pesca e delle normative sanitarie.

Articolo 9 - Abbandono di animali

1) che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.

2) fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

3) Viene considerato abbandono ai sensi del comma 1 il mancato ritiro, da parte del proprietario, di animali di sua proprietà catturati dal canile sanitario, direttamente o a

seguito di segnalazione della Polizia Locale e successivamente ospitati presso i canili convenzionati con l'Amministrazione Comunale quando siano trascorso 60 giorni dalla data di avviso del rinvenimento, inviato allo stesso con atto scritto di diffida al ritiro.

Articolo 10 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1) **di trasporto pubblico operanti sul territorio comunale, quando non in contrasto con leggi e regolamenti vigenti o con la carta dei servizi delle aziende di trasporto.**
2) **strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, che è posta in capo allo stesso proprietario o detentore, con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap;**

   altro conten
   accidentale. I volatili dovranno essere trasportati in gabbie mentre pesci e simili dovranno
3) **Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.**
4) **E' vietato il trasporto sui mezzi di trasporto pubblico di animali appartenenti a specie selvatiche.**
5) **Il trasporto degli animali sui servizi pubblici non di linea è disciplinato dalla apposita regolamentazione comunale vigente in materia.**
6) **favore di cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.**

Articolo 11 - Accesso degli animali ai parchi ed aree pubbliche

1) **Agli animali da compagnia accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, secondo le prescrizioni contenute nelle vigenti norme nazionali e regionali integrate, quando non in contrasto, da quelle riportate nei seguenti commi.**
2) **licazione di norme nazionali e regionali più restrittive, di utilizzare il guinzaglio o apposita museruola qualora gli animali possano determinare danno o disturbo agli altri frequentatori.**
3) **ione fisica siano incapaci di**

   responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
4) **Temporanei esoneri a'utilizzo di mu seruola e guinzaglio, ove previsti, possono essere**

Articolo 13 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1) deiezioni prodotte dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
2) pubblico
3) I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e in presenza di questi ultimi.
4) I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori o, in mancanza, nei cestini portarifiuti.

Articolo 14 - Divieto di accattonaggio con animali

1) Salve le vigenti Ordinanze Sindacali emanate in materia di sicurezza urbana, la pratica .

Articolo 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1) sagre, lotterie, sottoscrizioni, manifestazioni di spettacolo viaggiante o altre attività commerciali.
2) La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste .

Articolo 16 - Esposizione e vendita di animali

1) La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto, oltre che delle norma del presente articolo, anche seguendo le disposizioni stabilite nell'articolo 6 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e nell'articolo 7 del presente regolamento, in quanto applicabili.
2) E' fatto divieto ai titolari delle attività di cui al comma 1 di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione di pesci, rettili e volatili) al di fuori delle seguenti fasce orarie:
   a) nel periodo invernale (ottobre - marzo) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
   b) periodo estivo (aprile - settembre) dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00
3) Gli animali in e commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie, oltre che

essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera. Quando contenuti in gabbie le stesse dovranno rispetta
dovranno altresì avere dimensioni adeguate alla tipologia di animale ed indicate nello specifico paragrafo dell'allegato "B" al presente Regolamento. Per la detenzione di animali per
citato Regolamento Regionale. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da

4) **Il titolare di attività commerciale su area pubblica che contempla la detenzione di animali ai fini della vendita, ferme restando le normative nazionali e regionali vigenti in materia, dovrà costantemente garantire loro cura, riparo, cibo ed acqua a sufficienza. E' vietata la detenzione degli animali sugli autocarri utilizzati per lo svolgimento delle iniziative commerciali di cui al presente comma, fatto salvo per il trasporto degli stessi.**
5) **Per le attività di commercializzazione delle specie animali disciplinate dal presente Regola**
disposizioni specifiche imposte dal vigente Regolamento di Igiene sia quelle specificatamente impartite dalla A.S.L. territorialmente competente. Tali autorizzazioni non sostituiscono, qualora dovute, le comunicazioni o autorizzazioni di cui agli articoli 7 (ora dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 1/07 e delle relative d.g.r. di attuazione) 8 e 9 del D.Lgs.vo n. 114/98.
6) **E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico.**
7) **Il commercio di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica viene svolto in osservanza e con le limitazioni specificatamente previste dalle vigenti leggi in materia.**

Articolo 17 - Divieto dei combattimenti fra animali

1) **È vietato promuovere, partecipare o dirigere combattimenti o competizioni cruenti fra animali, anche simulate, in qualsiasi luogo, sia esso privato, pubblico o comunque aperto al pubblico.**
2) **È vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.**
3) **È vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.**
4) **È vietato produrre, esportare, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico, commerciare, distribuire, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, supporti audiovisivi o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti stessi o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative e per contrastare il fenomeno.**
5) **Gli animali utilizzati nei combattimenti sono oggetto di sequestro ex art. 321 del C.P.P. ai fini della successiva confisca giusto quanto disposto dalla Legge 189/2204 e sono affidati, con spese a carico del proprietario o del detentore, ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale così come introdotto dall'articolo 3 della Legge 189/04, ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministero**

dell'Interno; diversamente potranno essere custoditi presso il canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale, in attesa delle determinazioni dell'A.G..

6) hanno curato o visitato animali che di inoltrare segnalazione ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

7) omportamenti di cui al comma 2 viene revocata definitivamente la licenza o altro analogo provvedimento amministrativo e il trasporto di animali.

8) E' vietato:

a) per fini diversi di cui al comma 1;

b) animale;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di animali, in particolar modo di

d) *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

Articolo 18 - Case di riposo/ospedali/scuole con animali

1) L'Amministrazione Comunale riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, come ad esempio la depressione negli anziani e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.

2) Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso - previo assenso del Dirigente della struttura interessata - addetti ("pet-partner") alle iniziative di attività di "pet-therapy".

3) dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

4) Il personale addetto alla "pet- riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

5) L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove altresì le attività didattiche ed accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse.

6) Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contenute nel D.P.C.M. 28 febbraio 2003.

Articolo 19 - Avvelenamento di animali

1) Su tutto il territorio comunale è vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze tossiche o velenose in luoghi ai quali

possano accedere animali, ad eccezione le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione.

2) Le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione devono:
   a) essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere alle altre specie animali, ivi compresa la razza umana;
   b) essere condotte sotto il controllo degli enti competenti (A.S.L. in primo luogo);
   c) essere chiaramente segnalate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
3) Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge,. alla Polizia Locale indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Articolo 20 - Rinuncia alla detenzione di animali e loro cessione

1) Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del animale da compagnia, nel caso in cui per gravi m deve consegnarlo a strutture convenzionate con l'Amministrazione Comunale o alle Associazioni animaliste riconosciute e convenzionate che collaborano attivamente con esso.
2) sottoscrivere ceduto a terzi in via definitiva.
3) In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un ani
   a. presso il ricovero più idoneo sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia.
4) In caso di morte del proprietario, gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e

   presente regolamento.

Articolo 21 - Attività di caccia sul territorio comunale

1) La caccia sul territorio comunale è regolamentata dalla legislazione nazionale, regionale e provinciale.
2)
   promuove attività venatorie sul proprio territorio.

TITOLO IV ±ATTIVITA' CIRCENSI E DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Articolo 22 - 0 R V W U H V S H W W D F R O L H G L Q W U D W W H Q L P H Q W L

1) **Su tutto il territorio comunale, è vietata qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento così come identificato dagli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza quando effettuato con o senza scopo di lucro e che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.**
2) **Il divieto di cui sopra si applica a feste, fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, circhi con animali , manifestazioni itineranti e spettacoli di strada quando realizzati con scopo di lucro diretto od indiretto.**
3) **E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.**
4) **Nei confronti dei soggetti che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo, nel caso di spettacoli e/o trattenimenti pubblici, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento, è disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione e la conseguente cessazione immediata dell'attività di pubblico spettacolo.**
5) **L'utilizzo di animali per riprese cinematografiche, televisive e pubblicità in genere deve essere preventivamente comunicato almeno 7 giorni prima dell'evento, alla Polizia Locale specificando modalità condizioni di impiego e provenienza degli stessi. L'Ufficio potrà stabilire, di volta in volta, specifiche disposizioni e/o modalità di tutela degli animali utilizzati.**

TITOLO V ±CANI

Articolo 23 - Attività motoria e rapporti sociali

1) **Chi detiene o custodisce un cane dovrà provvedere per consentirgli, ogni giorno,**

2) **I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.**
3) **I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo articolo 25.**

Articolo 24 - ' L Y L H W R G L G H W H Q] L R Q H D F D W H Q D H G L Y L H W R G

1) **È vietato detenere cani legati o a catena salvo che la stessa presenti una lunghezza di almeno quattro metri, in grado di scorrere su di un cavo aereo avente almeno analoga lungh**
essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

Articolo 25 - Dimensioni dei recinti

1) **Salvo quanto disposto dall'articolo 6 commi 4 e 5, per i cani custoditi liberi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a quindici metri quadrati con il lato minore inferiore ad un metro per cani di peso fino a quindici chilogrammi e ad un metro e mezzo**

per cani di taglia superiore; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di sei metri quadrati.

2) Le dimensioni dei box dei canili sanitari rispettano le dimensioni previste dalle vigenti disposizioni regionali.

Articolo 26 - Cani pericolosi o altrimenti denominati

1) Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli precedenti per quanto applicabili, la segnalazione di un cane ai sensi del presente articolo e, di conseguenza, la sua detenzione e gestione, sono effettuate con le modalità stabilite dalle norme nazionali e regionali vigenti.

Articolo 27 - Anagrafe canina

1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, ivi compresi chi ne fa commercio devono Legge Regionale delle relative disposizioni attuative entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere all'obbligo di iscrizione di cui al presente comma.
2) È obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip secondo le disposizioni emanate concernenti misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.
3) Per le variazioni di domicilio dei detentori e per la morte dei cani detenuti trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 109 comma 4 della Legge Regionale.
4) Per lo smarrimento ed il rinvenimento dei cani trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 110 della Legge Regionale.

TITOLO VI ±GATTI

Articolo 28 - Definizioni ai sensi del presente Titolo

1) I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto; tale riferimento è importante per permettere all'animale di svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo).
2) Ai sensi del presente Titolo:
   - ¾ per "gatto libero": si intende un animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo, pubblico o privato, di solito frequentato da altri gatti.
   - ¾ per "colonia felina"; si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
   - ¾ habitat di colonia felina": si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, nel quale vive stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero

di soggetti che la compongono e dal fatto che siano o meno accuditi da cittadini o da tutori.

¾ **per** *"gattaio"* **o** *"gattaia"* **o, ancora** *"tutore delle colonie feline":* **si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà;**

Articolo 29 - & R P S L W L G H O O ¶ $ P P L Q L V W U D] L R Q H & R P X Q

1) **L'Amministrazione Comunale provvede in base alla normativa vigente, in collaborazione sia con le Associazioni animaliste riconosciute dal Comune, sia con le Associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge "quadro" sul volontariato) e alla Legge Regionale 14 febbraio 2008 n. 1 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di pubblico soccorso) o comunque riconosciute a livello nazionale dai competenti Ministeri, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell'ambiente come finalità, effettua gli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico, delle popolazioni, oltre che canine, anche di quelle feline che vivono in libertà, previo accordi con la A.S.L. competente.**
2) **La cattura di gatti liberi per la cura e la sterilizzazione potrà essere effettuata prioritariamente dalle Associazioni di volontariato citate dal punto precedente.**

Articolo 30 - Colonie feline

1) **Le colonie feline non devono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; qualora si rappresentasse, per comprovate gravi e documentate esigenze igieniche, ambientali e territoriali, la necessità di trasferimenti, gli stessi potranno dovranno essere effettuati dalle Associazioni di Protezione Animali.**

Articolo 31 - Cura delle colonie feline da parte dei gattai e delle gattaie

1) **gattaie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi;**
2) **Gattai e gattaie sono tenuti a fornire ai gatti da loro accuditi prioritariamente cibo secco, onde evitare gli svantaggi di una alimentazione umida e/o a base di scarti ed eccedenze di mense ad uso umano. È consentito fornire cibo umido solo a condizione che tale fornitura sia presidiata e che il gattaio e/o la gattaia provvedano, una volta termincto il pasto degli**
3) **evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.**

Articolo 32 - Custodia dei gatti di proprietà

1) **esse o cantine.**

TITOLO VII - CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

Articolo 33 - Trasferimento diretto presso canile convenzionato dei cani accalappiati sul territorio comunale.

1) territorio comunale deve preventivamente transitare dal canile sanitario ai sensi e per gli adempimenti di cui agli articoli 110 e 112 della Legge Regionale.

Articolo 34 - Adozione di animali

1) Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti animali "ex randagi" dovrà

   osservare orari di apertura settimanali al pubblico articolati come minimo in due ore mattutine e due pomeridiane nei giorni feriali oltre a
   nei giorni festivi e prefestivi.
2)
   proprietario o detentore, in primo luogo di cani e gatti randagi.

Articolo 35 - Accesso alla struttura canile

1) I ricoveri convenzionati con l'Amministrazione Comunale devono garantire al personale

   finalizzato a controlli periodici, che potranno essere realizzati nei modi ritenuti più opportuni allo scopo.

Articolo 36 - Caratteristiche della struttura di custodia e mantenimento degli animali randagi

1) La struttura di servizio custodia e mantenimento degli animali randagi rispetta le caratteristiche indicate nel Capo II del Regolamento Regionale.
2) Tali strutture osservano gli orari di apertura e di chiusura minimi indicati all'articolo 114 comma 4 della Legge Regionale.

TITOLO VIII ±VOLATILI

Articolo 37 - Detenzione di volatili

1) I volatili, se appartenenti a specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia.

2) **Per i volatili detenuti in gabbie, le stesse non potranno essere esposte a condizioni**

dovranno essere sempre riforniti.
3) **Non possono essere tenuti in gabbia volatili nati liberi.**

Articolo 38 - Dimensioni delle gabbie

1) **Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, nello specifico paragrafo dell'allegato "B" al presente Regolamento sono riportate le caratteristiche delle gabbie che li accolgono. Tali dimensioni devono essere osservate da chi effettua esposizione e commercio degli animali di cui al presente Titolo.**
2) **La detenzione di animali di cui al presente Titolo a mero carattere di compagnia da soggetti privati, comunque non riconducibile a quelli di cui al precedente comma, può anche essere effettuata in gabbie e/o voliere aventi le seguenti dimensioni minime:**
   a) **da uno a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno avere una lunghezza pari almeno a cinque volte la misura alare del volatile più grande mentre due lati dovranno avere lunghezza pari almeno a tre volte la misura alare del volatile più grande; l'altezza della gabbia non potrà essere inferiore a quella del lato più lungo;**
   b) **per ogni esemplare in più: le dimensioni di cui alla lettera a) dovranno essere aumentate del 30%.**
3) **Le voliere e le gabbie detenute all'aperto devono essere munite di tettoia a protezione della parte superiore, per almeno la metà della loro profondità.**
4) **Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.**

TITOLO IX - PICCOLI RODITORI E MUSTELIDI

Articolo 39 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie

1) **Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei soggetti di cui al presente articolo nello specifico paragrafo dell'allegato "B" al presente Regolamento sono riportate le caratteristiche delle gabbie che li accolgono. Tali dimensioni devono essere osservate da chi effettua esposizione e commercio degli animali di cui al presente Titolo.**
2) **La detenzione di animali di cui al presente Titolo a mero carattere di compagnia da soggetti privati, comunque non riconducibile ai soggetti di cui al precedente comma, può anche essere effettuata in gabbie e/o voliere aventi le seguenti caratteristiche e dimensioni minime:**

A) Conigli

I. **I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è**

materiale morbido, assorbente e atossico.

II.

III. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per , con

IV. un congruo numero di uscite giornaliere.

V. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

B) Furetti

I. I. Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri

II. garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

C) Piccoli roditori

I. I. Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

II. II. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso tri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

3) Per le specie non indicate, sia per la detenzione ai fini di commercio che a mero scopo di compagnia è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

TITOLO X - ITTIOFAUNA

Articolo 40 - Disposizioni generali

1)

a) esigenze fisiologiche della specie;

b) **acqua dolce e viceversa;**

c) molluschi;

d) mettere in palio e cedere in premio, in occasione di attività di spettacolo viaggiante, tiri a segno o simili, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di cui al presente Titolo

2) Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide, per quanto applicabili sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Articolo 41 - Detenzione di specie animali acquatiche

1) Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

Articolo 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1) **Il volume di un singolo acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per ogni centimetro di lunghezza degli animali in esso ospitati.**
2) **In ogni acquario deve essere garantito il ricambio, la depurazione e -fisiche e di temperatura di quest'ultima dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.**

Articolo 43 - Tartarughe acquatiche

1) **fontane, ecc.) o naturali (laghi, rogge, fiumi, ecc.).**

TITOLO XI - ANIMALI ESOTICI

Articolo 44 - Detenzione e commercio di animali esotici

1) **Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874** *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973"* **sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.**
2) **Tutti i detentori di animali esotici in cattività dovranno riprodurre, all'interno delle strutture di cui sopra, per quanto possibile tecnologicamente, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della s dei coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali farsi una tana scavandola.**
3) **one invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.**
4) **È vietato mantenere animali esotici in gabbie con fondo in rete.**
5) **Le attività di commercio delle specie animali disciplinate dal presente articolo sono obbligate a comunicare ai clienti, prima della loro vendita, le modalità di cura e mantenimento degli stessi; hanno altresì facoltà di rifiutare la vendita di tali animali a soggetti che, a loro giudizio, non siano in grado di garantire il rispetto ed il mantenimento nel tempo delle caratteristiche etologiche e, più in generale, di idonee condizioni di vita della particolare specie.**
6) **Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973" sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.**

7) I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
8) E' altresì assoggettata a preventivo rilascio di autorizzazione da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. competente l'attività di allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici.
9) Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario della A.S.L. accertare:
   a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
   b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico -sanitari rapportati alle esigenze degli animali detenuti e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
10) Le autorizzazioni di cui sopra non sostituiscono, qualora dovute, le comunicazioni o autorizzazioni di cui agli articoli 7 (ora dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 1/07 e delle relative d.g.r. di attuazione) 8 e 9 del D.Lgs. 114/98. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è altresì tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
11) La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali nonché la custodia degli stessi con le modalità di cui all'articolo 52 comma 9 del presente Regolamento.

TITOLO XII - EQUIDI

Articolo 45 - Equidi

1) Salve le modalità di detenzione nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, le dimensioni dei ricoveri delle specie di cui al presente articolo

2) E' fatto divieto di tenere legati i cavalli in posta in modo continuativo.
3) Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, il detentore dovrà curare la predisposizione di opportuna tettoia per riparo.
4) Gli equidi dovranno avere sempre a disposizione acqua fresca e devono essere sufficientemente nutriti almeno con fieno base e cereali.
5) Nella verifica del rispetto delle norme contenute nel presente articolo e, più in generale, della tutela della salute degli equidi l'Amministrazione Comunale si avvale del Servizio Veterinario della A.S.L.
6) Nel presente Regolamento si intendono integralmente recepite le norme contenute nel Regolamento (CE) 504/2008.

TITOLO XIII ±SEPOLTURA ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 46 - & R P S R U W D P H Q W R L Q F D V R G L P R U W H G H O O

1) **Il seppellimento delle spoglie degli animali di affezione avviene in osservanza delle norme contenute nel Capo VIII del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.**

TITOLO XIV - VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Articolo 47 - Divieto di vivisezione e sperimentazione

1) **utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di vivisezione.**
qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto
2) **commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.**

TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 ±Sanzioni

1) **Salva l'applicazione del Codice Penale e delle altre norme nazionali e regionali recanti norme in materia di tutela, protezione e benessere degli animali nonché di prevenzione del randagismo, tutte le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento così di Polizia Municipale delle sanzioni amministrative.**
2) **La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, qualora non espressamente indicata nella specifica disposizione di Legge o Regolamento diverso dal presente, è a favore del Comune.**
3) **L'autorità competente a ricevere il rapporto ex articolo 17 della Legge 689/81 nonché all'esame degli scritti difensivi/ricorsi per le violazioni alle norme del presente Regolamento è il Dirigente di Polizia Locale.**
4) **I funzionari e gli Agenti, contestualmente all'attività di accertamento e contestazione amministrativo nei modi e nei termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1982 n. 571 e s.m.i..**
5) **di Polizia Giudiziaria; tale funzione può essere altresì svolta dai dipendenti degli uffici Polizia Locale previa partecipazione ad un ambito formativo sulle norme del presente regolamento, nonché sulle normative relative al procedimento sanzionatorio**

amministrativo. Il verbale di accertamento redatto dal personale di cui al presente comma viene tempestivamente trasmesso al Comando Polizia Locale per i successivi provvedimenti di competenza.

6) In caso di accertata violazione di norme che prevedono comminata una sanzione di carattere penale, i soggetti di cui al comma 5 hanno obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di Procedura Penale, da presentarsi nelle forme e nei modi previsti dal C.P.P. stesso.
7) Qualora si proceda a sequestro si sensi degli articoli 321 e 354 del Codice di Procedura Penale, si osservano le disposizioni per materia.
8) E' sempre disposto il sequestro dell'animale quando viene accertata una violazione al Codice Penale e a disposizioni nazionali aventi rilevanza penale in materia di protezione e tutela.
9) L'animale in sequestro, ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, introdotto dall'articolo 3 della Legge 20 luglio 2004 n. 189, potrà essere affidato ad Associazioni o Enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.
10) In alternativa potrà essere affidato al ricovero convenzionato con l'Amministrazione Comunale in attesa delle determinazioni assunte dall'Autorità Giudiziaria.
11) In relazione alle attività di spettacolo viaggiante di cui al Titolo IV del presente Regolamento nelle quali, a seguito di verifica
    a) sia dimostrata l'incompletezza della documentazione elencata ai paragrafi 2 e 3 dell'elencazione contenuta all'articolo 22-ter del presente Regolamento, la competente Area procederà ai sensi delle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo sull'istruttoria delle relative istanze.
12) Sono in ogni caso salvi i procedimenti penali relativi:
    a) alle dichiarazioni mendaci eventualmente presentate;
    b) alla sussistenza dei reati in materia di maltrattamento di animali ai sensi delle vigenti leggi.
13) Nel caso di violazioni riscontrate ai sensi del comma 12 del presente articolo, l'autorità competente all'istruttoria delle istanze ed all'eventuale rilascio di autorizzazioni per le attività di cui al Titolo IV del presente Regolamento applica il divieto di attendamento sul territorio per anni 5 con decorrenza dalla data della sentenza definitiva applicata al medesimo gestore/titolare dell'attività.
14) Per le altre violazioni riscontrate resta confermata l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 49 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni

1) Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale .

Articolo 50 - Collaborazione tra Associazioni

1) Per particolari problematiche non contemplate dal presente regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste specifiche riconosciute ed operanti sul territorio cittadino.

Articolo 51 - Integrazioni e modificazioni

1) **Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo ad eventuali normative regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali e, altresì, allo scopo di apportare eventuali migliorie allo stesso.**
2) **Qualora dovessero entrare in vigore nuove norme nazionali o regionali in materia, in attesa dei procedimenti di cui al precedente comma, le disposizioni contenute nel presente regolamento incompatibili con queste ultime si intendono tacitamente abrogate.**

Articolo 52 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
Per tutto quanto non espresso nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia sanitaria locale nonché i regolamenti comunali in essere.

$ O O H J D W R ¡ ¡ $ ¶

Riferimenti delle principali normative in materia di allevamento, trasporto e macellazione.

Allevamento

Legge 623 del 14 ottobre 1985 *Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979*
La Legge assicura un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, istituisce una commissione tecnica nazionale con funzioni consultive che ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni tre anni, vigila sulla correttezza dell'alimentazione, sulle caratteristiche degli impianti e sull'igiene e proibisce fra le procedure di macellazione o abbattimento l'utilizzo di strumenti particolarmente dolorosi per l'animale come lo stiletto, la mazza e l'accetta.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 533 e s.m.i. *Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli*
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 534 e s.m.i. *Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce norme minime per la protezione dei suini*
Decreto Legislativo 1 settembre 1998 n. 331 *Attuazione della Direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli*
Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 146 *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*
Decreto Legislativo 29 luglio 2003 n. 267 e s.m.i. *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento*
Decreto Legislativo 20 febbraio 2004 n. 53 *Attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini*

Trasporto

Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 388 *Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto*
Regolamento CE n. 1/2005 *"Regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, a modifica della Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e del Regolamento CE n. 125/97)*
Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 *"Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".*

Macellazione

Decreto Ministeriale 11 giugno 1980 *Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico* **ordimento; l'Art. 2 prevede rigide garanzie in ordine alla qualificazione del personale ed alle caratteristiche tecniche degli strumenti; l'Art. 3 definisce i requisiti, la rapidità e l'efficacia dell'intervento; l'Art. 4 estende la possibilità dell'intervento anche ai macelli CEE, previo sopralluogo autorizzativo.**
Decreto Legislativo 333 del 1° settembre 1998 *Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento* **macellare o abbattere animali di tutte le dimensioni prescrivendo i metodi, fra i quali quelli di stordimento, che riducono al minimo la sofferenza; il provvedimento concede anche la macellazione secondo i riti religiosi; abroga, inoltre, la precedente Legge 439** *Attuazione della direttiva 74/577/CE sullo stordimento degli animali prima della macellazione*

Allegato "B" - Dimensionamento delle strutture per il ricovero di animali, diverse da quelle di cui agli artt. 9 e segg. del Regolamento Regionale

B1 - CANI, GATTI E PICCOLI MAMMIFERI

B1.1 ±CANI

Cani	Da 2 a 5 soggetti	Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq. cadauno	3 mq. cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq. cadauno	2 mq. cadauno
Cuccioli da 5 mesi ed oltre e adulti di piccola taglia	1,5 cadauno	1 mq. cadauno

B1.2 ±GATTI

Gatti	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5 - 6 mesi	0,5 mq
Adulti	1 mq.

B1.3 - ALTRI PICCOLI MAMMIFERI

Specie	Categoria	Superficie mq.	Altezza cm.
Coniglio nano Cavia domestica Scoiattolo giapponese Ratto Cincillà	Da 1 a 5 cuccioli (max 2 mesi di età)	0,35	40
Coniglio nano Cavia domestica Scoiattolo giapponese Ratto Cincillà	Massimo 2 adulti	0,42	60
Topo domestico Criceto dorato o russo Gerbillo della Mongolia	Max 2 cuccioli adulti	0,10	25
Topo domestico Criceto dorato o russo Gerbillo della Mongolia	Da 2 a 10 cuccioli (max 2 mesi di età) oppure max 4 adulti	1,16	40
Furetto	Max 4 cuccioli	0,35	40
Furetto	Max 2 adulti	0,40	70

Nota:
1) il rapporto tra il lato più corto e il lato più lungo non deve essere inferiore ad un terzo.
2) per il furetto sono necessarie almeno due ore al giorno di permanenza fuori dalla gabbia.
Le, per le femmine partorienti di tute le specie di cui alle tabelle c o con cuccioli fino a 30 giorni di età, di tutte le specie di cui alle tabelle C2.1, C2.2 e C2.3 devono essere isolate in gabbie singole.

B2 ±EQUIDI

		Box mt. (*)	Posta mt. (*)
Equidi da corsa		3,00 x 3,50	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni	4,00 x 5,00	
	Fattrice + redo	4,00 x 4,00	
	Fattrice	3,00 x 3,50	
Equidi da sella, da turismo, da macello e a fine carriera (**)	Taglia grande	3,00 x 3,50	2,20 x 3,50
	Taglia media	2,50 x 3,00	1,80 x 3,00
	Taglia piccola	2,20 x 2,80	1,60 x 2,80

L'altezza per i ricoveri non deve essere inferiore a mt. 3,00 di media (mt. 2,50 per cavalli di taglia piccola);
(*) di regola, il lato minore è quello frontale

Taglia media: equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche;
Taglia piccola: equidi di altezza al garrese inferiore a mt. 1,45 (Pony)
Deroghe ammesse qualora il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori (paddock, tondini, giostre).

B3 ±VOLATILI

', 0 (1 6 , 2 1 , 0 , 1 , 0 ('(/ / (* $ % % , (3 (5 / ¶ (6 3 2 6 , = , 2 1 ((/ $ 9 (1 ' , 7 $

La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.

della coda con il fondo della gabbia. I zampa per circa 2/3.

degli elementi (sole, pioggia, vento).
La taglia delle s

B3.1 ±SPECIE DI TAGLIA MEDIO-PICCOLA

Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq.)	N. uccelli	Alt. minina della gabbia (cm.)	Incremento della sup. della base per esemplare in più (cmq.)	Lungh. del posatoio per individuo (cm.)
10 cm. Passeriformi esotici, canarini	2700	15	30	120	10
20 cm. Ondlati, Agapornis spp. Neophema, Piccoli Lori	2700	10	40	250	15
25 cm. Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri,rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Phyrrura	2700	6	40	450	20
30 cm Roselle, Parrocchetti dal collare, Pionus spp. Pionites spp., Parroccheto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp., Poicepalus	2700	4	50	600	25
40 cm. Ara, Rosella (Platyecercus elegans, adelaidae, flaveolus), Cenerini, Amazona spp., Grandi Lori, Electus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula, Cyanoliseus	4500	2	50	2000	40

B3.2 ±SPECIE GRANDI

Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq.)	N. uccelli	Alt. minina della gabbia (cm.)	Incremento della sup. della base per esemplare in più (cmq.)	Lungh. del posatoio per individuo (cm.)
50 cm. Cacatua, Ara (severa, manilata)	4500	1	75	2700	60
Da 50 a 100 cm. Anodorhyncus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera)	13500	1	120	4800	80

Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia.
La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda.
Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%

Allegato "C" ±Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali

Il testo della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE è stato adottato dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale e dalle Leghe Nazionali affiliate nel corso della Riunione Internazionale sui Diritti dell'Animale tenutasi a Londra dal 21 al 23 settembre 1977.

Preambolo

Considerato che:

- **ogni animale ha dei diritti;**
- **il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'Uomo a commettere crimini contro la Natura e contro gli animali;**
- **il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;**
- **genocidi nei confronti di specie viventi sono perpetrati dall'Uomo e altri ancora se ne minacciano;**
- **il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;**
- **l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.**

Si proclama:

Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

Articolo 2
Ogni animale ha diritto al rispetto.
L'Uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'Uomo.

Articolo 3
Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.

Articolo 4
Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi.
Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5
Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'Uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'Uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6
Ogni animale che l'Uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.
L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8
La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti

dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione.
Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10
Nessun animale deve essere usato per il solo divertimento dell'Uomo.
Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12
Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13
L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

Articolo 14
Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.